

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1107)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 1° luglio 1960*  
(V. Stampato n. 2156)

**presentato dal Ministro delle Finanze**  
(TRABUCCHI)

**di concerto col Ministro del Bilancio**  
(TAMBRONI)

**col Ministro del Tesoro**  
(TAVIANI)

**col Ministro dell'Industria e del Commercio**  
(COLOMBO)

**e col Ministro del Commercio con l'Estero**  
(MARTINELLI)

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 1° LUGLIO 1960

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1960, n. 406,  
recante diminuzioni dell'imposta di fabbricazione sulla benzina nonchè sugli  
oli da gas da usare direttamente come combustibili

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 16 maggio 1960, n. 406, recante diminuzioni dell'imposta di fabbricazione sulla benzina nonchè sugli oli da gas da usare direttamente come combustibili, con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 1 sono aggiunti i seguenti commi:*

« L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione è ridotta da lire 6.000 a lire 3.900 al quintale.

Il diritto erariale di lire cinque per ogni metro cubo di gas metano confezionato in bombole, istituito con legge 27 maggio 1959, n. 360, è ridotto a lire tre per ogni metro cubo per il gas naturale destinato ad essere usato come carburante nella autotrazione ».

*Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:*

Art. 1-bis. « Sulle giacenze di benzina e di oli da gas esistenti alle ore 24 del 21 maggio 1960 presso le stazioni di servizio e gli apparecchi di distribuzione automatica per

uso commerciale, per i quali esiste l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico di cui all'articolo 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, è concesso il rimborso di lire 2.080 per ogni quintale di benzina e di lire 600 per ogni quintale di gasolio.

Non si farà luogo a rimborsi per quantitativi inferiori a quintali 5 di benzina o di gasolio.

Alle aziende petrolifere è dovuto il rimborso differenziale sulle erogazioni di benzina normale e di supercarburante, effettuate a turisti stranieri contro buoni, non ancora reintegrate alla data del 21 maggio 1960, sulla base degli oneri fiscali vigenti all'epoca dei prelievi.

La restituzione delle somme pagate e ammesse a rimborso ai sensi dei due commi precedenti avverrà mediante autorizzazione ad estrarre, in esenzione totale da imposta di fabbricazione, benzina normale e supercarburante in misura tale da consentire il totale recupero delle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso.

Il Ministro delle finanze provvederà con proprio decreto a determinare le norme per gli accertamenti necessari e per le modalità di rimborso ».

*All'articolo 2, terzo comma, sono sostituite le parole: « sesto giorno », con le parole: « quinto giorno ».*

## ALLEGATO

*Decreto-legge 16 maggio 1960, n. 406, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 16 maggio 1960.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1958, n. 1105, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e le successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, recante modificazioni al regime fiscale degli oli minerali;

Visto il decreto-legge 26 luglio 1954, n. 503, convertito nella legge 31 luglio 1954, n. 627;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1955, n. 403, convertito nella legge 1° luglio 1955, n. 551, relativo alla concessione di aliquote ridotte della imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine per il « jet-fuel JP4 » ed il « cherosene » destinati all'Amministrazione della difesa;

Vista la legge 24 marzo 1958, n. 358, che proroga al 30 giugno 1960, l'efficacia del predetto decreto-legge 20 maggio 1955, n. 403;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti per la riduzione dei prezzi di alcuni prodotti petroliferi;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e il commercio e per il commercio con l'estero;

## DECRETA :

## Art. 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina è ridotta da lire 11.200 a lire 9.120 per quintale.

L'aliquota d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista, per gli oli da gas da usare direttamente come combustibili, dalla lettera E, punto 1, della tabella B allegata al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, è ridotta da lire 6.000 a lire 5.400 per quintale.

## Art. 2.

L'efficacia del decreto-legge 20 maggio 1955, n. 403, convertito nella legge 1° luglio 1955, n. 551, prorogata con la legge 24 marzo 1958, n. 358, concernente la concessione di aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine per il « jet-fuel JP4 » ed il « cherosene » destinati all'Amministrazione della difesa, è ulteriormente prorogata al 30 giugno 1961.

Le aliquote della imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle disposizioni di cui al comma precedente per il prodotto denominato « jet-fuel JP4 » sono ridotte da lire 11.200 a lire 9.120 per quintale per il contingente annuo di tonnellate 18.000 e da lire 1.120 a lire 912 per quintale per i quantitativi eccedenti detto contingente.

Il presente decreto entra in vigore il sesto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1960.

GRONCHI

TAMBRONI - TRABUCCHI - TAVIANI -  
COLOMBO - MARTINELLI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA.